

6ª PASSEGGIATA CON L'ANIMALE AMICO

4,5 km circa

(parte del ricavato dell'iscrizione verrà devoluto a favore del Museo di Storia Naturale del Salento).

Per il "pet trekking", valgono le disposizioni della seguente **Ordinanza**:

Ordinanza 10 agosto 2020

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. (20A04752) (G.U. Serie Generale del 10 agosto 2020)

Art. 1

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Regole Sanitarie di cui il proprietario se ne assume la responsabilità firmando la presente liberatoria.

1. Ogni cane deve essere in regola con le vaccinazioni, la profilassi igienico-sanitaria e il microchip.
2. Le femmine in gestazione non possono partecipare alla passeggiata.
3. Non possono prendere parte i cani affetti da malattie infettive, contagiose e/o in terapia farmacologica.
4. Possono prendere parte alla passeggiata solo cani correttamente socializzati e non aggressivi.

Io sottoscrittoresidente in alla via n° proprietario del cane M F età microchip n° dichiaro di aver letto e compreso gli art 1,2,3 e 4 dell'ordinanza allegata e le regole sanitarie 1,2,3 e 4 ; DICHIARO che il mio cane è in regola con le vaccinazioni e la profilassi igienico-sanitaria; che è regolarmente microcippato; che è in buona salute e (se femmina) non è gravida e non è in estro; garantisco inoltre che il mio cane è correttamente socializzato e non ha mai morso altri animali o persone.

Calimera li 07/11/2021

firma

DIRITTO DI IMMAGINE

Con l'avvenuta iscrizione, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla 4ª Edizione del Trofeo dei Boschi. Gli organizzatori potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.